

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento e la comunicazione sui collaboratori del 1996, in quanto non ha inflitto ammende alla Akzo, malgrado sia provato che tale impresa ha svolto un ruolo decisivo nell'attuazione dell'infrazione. In tal modo, la Commissione avrebbe conferito al concorrente principale della ricorrente un beneficio finanziario ingiustificato nell'ordine di un importo a tre cifre di milioni, che pregiudicherebbe la ricorrente direttamente ed individualmente.

Ricorso delle società Atlantic Container Line AB, Grupo TMM SA De CV, Hanjin Shipping Co Ltd, Hyundai Merchant Marine Co Ltd, Mediterranean Shipping Co SA, Neptune Orient Lines Ltd, Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, PxxO Nedlloyd Container Line Limited e Sea-Land Service, Inc contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 marzo 2004

(Causa T-113/04)

(2004/C 118/98)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 19 marzo 2004, le società Atlantic Container Line AB con sede in Goteborg (Svezia), Grupo TMM SA De CV, con sede in Tlalpan (Messico), Hanjin Shipping Co Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), Hyundai Merchant Marine Co Ltd, con sede in Seul (Corea del Sud), Mediterranean Shipping Co SA, con sede in Ginevra (Svizzera), Neptune Orient Lines Ltd, con sede in Singapore (Repubblica di Singapore), Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, con sede in Levington (Regno Unito), PxxO Nedlloyd Container Line Limited, con sede in Londra (Regno Unito) e Sea-Land Service, Inc, con sede in Jacksonville (USA), rappresentate dai sigg. J. Pheasant, M. Levitt e K. Nicholson, Solicitors., hanno presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- a) ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti le somme esposte nell'allegato A.1 alla presente domanda;
- b) ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti gli interessi all'aliquota praticata dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento del capitale maggiorati del 2 %, o all'aliquota che il Tribunale riterrà equa in ragione delle circostanze, da corrispondere in relazione al periodo decorrente dalla data alla quale è cessata ogni rispettivo obbligo individuale delle ricorrenti, per le spese relative alla loro garanzia bancaria (come esposto nell'allegato A.1) fino alla data della sentenza Tribunale nel presente ricorso;
- c) ingiungere alla Commissione di pagare alle ricorrenti interessi all'aliquota che il Tribunale riterrà equa in ragione di tutte le circostanze della specie sugli importi che il Tribunale vorrà ordinare di pagare ai sensi dei punti b) e c) di cui

sopra, a partire dalla data della sentenza del Tribunale nella presente causa fino al momento del loro pagamento;

- d) ordinare l'annullamento della decisione contenuta o citata nella lettera della Commissione 6 gennaio 2004;
- e) condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

In data 16 dicembre 1998 la Commissione imponeva ammende alle ricorrenti in relazione a due violazioni dell'art. 82 CE. Con sentenza 30 settembre 2003 ⁽¹⁾, il Tribunale di primo grado annullava totalmente le due ammende.

Le ricorrenti deducono di aver subito perdite pecuniarie considerevoli quale diretta conseguenza dell'illegittima imposizione da parte della Commissione delle dette ammende. Secondo le ricorrenti tali perdite assumono la forma di spese cui sono incorse le ricorrenti nel provvedere ad accendere garanzie bancarie in luogo del pagamento delle ammende illegittimamente imposte e nel mantenere accese tali garanzie dalla data in cui esse sono state per la prima volta ottenute, fino alla data della loro cancellazione. Il pagamento di una somma pari a tali costi è necessaria al fine di reintegrare le ricorrenti nella posizione giuridica nella quale esse si sarebbero trovate se la Commissione non avesse illegittimamente imposto siffatte ammende.

Le ricorrenti intendono ottenere un'ingiunzione con la quale alla Commissione viene fatto obbligo di adottare le «misure necessarie» richieste dall'art. 233 CE al fine di conformarsi alla sentenza sopra menzionata, pagando a ciascuna delle ricorrenti un importo equivalente ai costi sostenuti rispettivamente di esse ricorrente nel provvedere alla sua garanzia bancaria, unitamente agli interessi nella misura opportuna.

⁽¹⁾ Sentenza 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98 e T-212/98-T-214/98, Atlantic Container e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Ricorso della Wieland-Werke Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 24 marzo 2004

(Causa T-116/04)

(2004/C 118/99)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 marzo 2004 la Wieland-Werke Aktiengesellschaft, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Bechtold e U. Soltész, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione (caso COMP/E-1/38.240 – Tubi industriali);
- in subordine, ridurre l'ammenda comminata con la decisione;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Con la contestata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente ed altre cinque imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'art. 53, n. 1, dell'accordo SEE partecipando a varie intese e pratiche concordate consistenti in accordi sui prezzi e ripartizione del mercato nel settore dei tubi industriali. La Commissione ha inflitto ammende alle imprese in questione.

La ricorrente fa valere che la Commissione, nell'adozione dell'ammenda, non ha tenuto adeguatamente conto delle dimensioni dell'impresa interessata. In considerazione del reddito complessivo della ricorrente l'ammenda inflitta sarebbe eccessivamente elevata. Ciò violerebbe il principio di proporzionalità e gli stessi orientamenti della Commissione. Inoltre, tale metodo condurrebbe ad un trattamento più sfavorevole delle piccole e medie imprese e violerebbe quindi il principio generale di uguaglianza nonché il principio della determinazione individuale dell'ammenda.

La ricorrente sostiene poi che nella fissazione dell'ammenda non è stata presa adeguatamente in considerazione la portata economica dell'infrazione, in quanto la Commissione non avrebbe calcolato correttamente il volume di mercato. Inoltre, l'aumento dell'ammenda pari al 10 % annuo, stabilito dalla Commissione in base alla durata dell'infrazione, sarebbe insufficientemente motivato.

La ricorrente fa inoltre valere che il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire le ammende non ottempererebbe al principio di determinatezza proprio dello Stato di diritto. In particolare la fissazione dell'importo di base, che avviene in assoluta indipendenza dalle relazioni commerciali dell'impresa interessata e dalla portata economica dell'infrazione, conferirebbe alla Commissione un margine discrezionale praticamente illimitato. L'art. 15 del regolamento 17/62 non sarebbe più compatibile con il principio di determinatezza e quindi con il diritto comunitario di rango superiore. Infine, la Commissione, nell'applicare la normativa sui collaboratori del 1996, avrebbe pregiudicato la ricorrente rispetto ad altre imprese senza apparente giustificazione.

Ricorso presentato il 24 marzo 2004 dalla Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e a. contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-117/04)

(2004/C 118/100)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 24 marzo 2004 la Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren, con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Jachthaven Zijl Zeewolde B.V., con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Wolderwijd II B.V., con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Jachthaven Strand-Horst B.V., con sede in Ermelo (Paesi Bassi), la Recreatiegebied Erkemedstrand V.O.F., con sede in Zeewolde (Paesi Bassi), la Jachthaven- en Campingbedrijf Nieuwboer B.V., con sede in Bunschoten-Spakenburg (Paesi Bassi) e la Jachthaven Naarden B.V., con sede in Naarden (Paesi Bassi), rappresentate dagli avv.ti T.R. Ottervanger e A.S. Bijleveld, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 17 dicembre 2003, C(2003)3890 def., relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi, e considerare l'aiuto accordato quale un aiuto al funzionamento illegittimo;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione considera che l'aiuto di Stato nei confronti dei porti turistici di cui trattasi non costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Con riferimento al porto turistico di Wieringermeer, la Commissione ha ritenuto che non si configuri alcun vantaggio e, con riferimento ai porti turistici di Enkhuizen e Nijkerk, che la misura non incida sugli scambi fra Stati membri.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono che la Commissione ha applicato e interpretato in maniera errata l'art. 87, n. 1, CE. Le ricorrenti sostengono in primo luogo che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel considerare che la misura d'aiuto nei confronti dei porti turistici di Enkhuizen e Nijkerk non incida sugli scambi tra gli Stati membri. A parere delle ricorrenti i porti turistici sono attivi in un settore turistico internazionale e non hanno una funzione strettamente locale.

Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha del pari commesso un errore manifesto di valutazione nel calcolare l'importo dell'aiuto di Stato per il porto turistico di Nijkerk. Secondo le ricorrenti la Commissione a torto ha considerato che il valore stimato fosse basato su un porto non inquinato e ben mantenuto.

Le ricorrenti sostengono inoltre che nei confronti del porto turistico di Wieringermeer si configura un aiuto di Stato.

Le ricorrenti deducono infine la violazione dell'obbligo di motivazione e dell'art. 253 CE.